

ALLEGATO 1

BANDO 2025 - PSP-CSR 2023-2027:

disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica – azione 1: conversione all'agricoltura biologica

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale a tutte le tipologie colturali compresi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli ed esclusi i terreni a riposo.

Tutta l'azienda (almeno per la parte vegetale) deve essere biologica.

L'intervento prevede un periodo di **impegno di durata pari a cinque anni**. Coerentemente con quanto stabilito dal regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio. Questo significa che per gli anni di conversione verrà corrisposto il premio per l'intervento azione 1 conversione, mentre per i restanti anni a concludere il quinquennio verrà corrisposto il premio relativo al mantenimento dell'agricoltura biologica (azione SRA 29.2).

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento, la stessa potrà ricevere il pagamento dell'Azione 1 per l'intera annualità solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30 giugno dell'anno di impegno a cui si riferisce la domanda.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12), pertanto gli impegni decorrono dal 01 gennaio 2025 e la notifica deve essere aggiornata al massimo entro il 30 gennaio 2025

L'azienda deve essere in conversione, non deve avere in corso un impegno sulla misura 11 del PSR 2014-2022.

Cumulabilità di impegni

Al fine di migliorare la performance ambientale è consentito rafforzare gli impegni della SRA 29 con quelli stabiliti in altri interventi. Pertanto l'intervento è cumulabile con gli eco-schemi 2, 3, 4 e 5 e con SRA05, SRA15, SRA17, SRA21, SRA24 e SRA25. La Regione con successivo provvedimento indicherà la demarcazione tra interventi cumulabili al fine di evitare il doppio finanziamento dei medesimi impegni.

Nel caso in cui l'azienda abbia in essere un impegno sulla misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2022 che termina a maggio 2025 si dovrà applicare una decurtazione del premio a ettaro del 37,5% pari al periodo di sovrapposizione degli impegni tra le due domande che va dal 1° gennaio al 15 maggio 2025.

Collegamento con altri interventi

Si può prevedere l'attivazione dell'intervento di agricoltura biologica nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori in attività singoli o associati.

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, questo ultimo stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola in attività o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso che pregiudica lo svolgimento dell'attività dell'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
- possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Altri criteri di ammissibilità

C03 Le superfici eleggibili all'azione e gli allevamenti devono essere presenti in una notifica precedente all'avvio del periodo d'impegno o al massimo datata entro il 30 gennaio 2025.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nelle annualità precedenti.

Impegni

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) del regolamento (UE) 2021/2115:

I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno. L'eventuale recesso o esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative) durante il periodo d'impegno, fatta salva l'esclusione derivante dal mancato pagamento del corrispettivo agli organismi di controllo, comporta la decadenza della domanda con restituzione dei premi percepiti.

I02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno. Sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di durata inferiore a 5 anni, ma almeno di un anno, con copertura del periodo di tutto il quinquennio tramite rinnovo e la stipula di nuovi contratti che garantiscano la continuità dell'impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme percepite.

I03 Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento: l'impegno si applica su appezzamenti fissi: la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in "a premio" e "non a premio assoggettate comunque all'impegno".

I04 Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative.

Diminuzione delle superfici a premio

Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:

- a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- b) nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore (come definito all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116) e i subentri dell'impegno da parte di altri soggetti;
- d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno. E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito ai punti da a) a d).

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se durante il periodo di esecuzione d'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente l'azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi relativi alla condizionalità rafforzata:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, reg. (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, reg. (UE) 2021/2115).

Importi unitari previsti

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati definiti dall'Autorità di gestione regionale sulla base del documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027", elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola per ettaro ammissibile effettivamente sottoposta a premio.

SRA29-01 agrumi: 1200 euro/ha

SRA29-01 colture floricole: 2000 euro/ha

SRA 29-01 foraggiere: 300 euro/ha

SRA 29-01 frutta a guscio e castagne: 1000 euro/ha

SRA 29-01 altri fruttiferi: 1500 euro/ha

SRA 29-01 leguminose: 490 euro/ha

SRA 29-01 olivo: 1350 euro/ha

SRA 29-01 vite: 1500 euro/ha

SRA 29-01 ortive: 2000 euro/ha

SRA 29-01 seminativi: 400 euro/ha

SRA 29-01 prati e pascoli: 400 euro/ha

SRA 29-01 prati e pascoli con allevamenti zootecnici certificati biologici (premio maggiorato*): 750 euro/ha

*Per le superfici finalizzate all'alimentazione animale si prevede una maggiorazione del premio **solo** a favore delle aziende zootecniche con allevamenti zootecnici certificati biologici (nel rispetto della demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche) e con un rapporto UBA/ha compreso tra 0.5 e 2.

Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione animale inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità, anche solo per il pascolo, per tutta la durata dell'impegno.

Nel caso in cui le superfici ammissibili indicate nelle domande di sostegno siano molto più ampie rispetto al programmato e al fine di accogliere il maggior numero possibile di domande nel perseguire gli obiettivi ambientali degli interventi in questione, la regione potrà ridurre il livello del pagamento rispetto a quanto indicato: tale riduzione non potrà essere superiore al 50% rispetto al livello del pagamento stesso

Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente deve costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che rappresenta la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande. Tale fascicolo dovrà essere validato in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati, successivamente il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica mediante le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN seguendo le modalità stabilite nelle istruzioni operative che saranno fornite da AGEA. La data di presentazione della domanda ad AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione delle domande.

Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito e aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli e dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno. L'azienda agricola deve indicare nel fascicolo aziendale il proprio indirizzo di PEC che deve essere sempre attivo e aggiornato in quanto AGEA invia le proprie comunicazioni a tale indirizzo PEC.

Termini per la presentazione delle domande

È possibile presentare le domande dal momento in cui AGEA comunicherà la disponibilità del portale a ricevere le domande e **fino al termine ultimo del 15/05/2025**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o da AGEA. La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati

alla presentazione della domanda. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni nazionali e istruzioni AGEA. Non potranno essere accettate e saranno dichiarate non ricevibili le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o dal soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Controlli e sanzioni

Controlli e sanzioni saranno effettuati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" e successive modifiche e integrazioni.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti, integrate da specifiche disposizioni riguardanti gli elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) saranno dettagliate con successivo provvedimento regionale.

In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali e in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato. Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e

regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. La base giuridica del trattamento si identifica nel reg (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, nel CSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato. In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio. Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del regolamento. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del regolamento europeo 2016/679. Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento europeo 2016/679. Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del regolamento. I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del regolamento e alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

8. Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del regolamento europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

- (a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
- finalità del trattamento;
 - categorie di dati personali trattati;
 - destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale

trattamento per l'interessato; • l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo tre mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta. L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento nonché dalle pertinenti disposizioni AGEA. Tutti i documenti ufficiali del PSP 2023-2027 sono consultabili nel Portale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Liguria al seguente indirizzo web: <http://www.agriligurianet.it>.